



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Ddl di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113 recante *“Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”*

AS 1222

Sommario

1-	Proroga termini delle “opere medie”	3
2-	Proroga del termine di inserimento CUP “piccole opere” nel sistema REGIS	3
3-	Proroga del termine di aggiudicazione lavori delle “piccole opere”	5
4-	Rigenerazione urbana	5
5-	Proroga utilizzo libero delle economie da mutuo	6
6-	Estensione agli enti locali facoltà di rinegoziazione passività residue da anticipazioni di liquidità.....	6
7-	Semplificazioni a sostegno della normalizzazione dei tempi di pagamento (art. 187, co. 3-bis TUEL)	7
8-	Flessibilità nell’utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale	7
9-	Disciplina del potenziamento uffici entrate e dei relativi incentivi (modifiche al comma 1091, l. 145/2018)	8
10-	Recupero finanziamento a sostegno gettiti automobilistici Città metropolitane e Province.....	9
11-	Abolizione sanzioni certificazione finale Covid.....	10
12-	Esonero dalla rendicontazione per i contributi straordinari in materia di energia elettrica e gas.....	11
13-	Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.....	11
14-	Mantenimento del finanziamento PNC in capo ai progetti dei Piani Urbani Integrati.....	12
15-	Società a controllo pubblico	13
16-	Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato	13
17-	Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali	14
18-	Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi connessi alla rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada	15
19-	Segretari comunali- proroga termine art. 12 bis decreto-legge 4/2022.....	15
20-	Revisione obblighi di accantonamento al FAL per gli enti locali in dissesto	16
21-	Modifiche alla disciplina di sperimentazione e avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale	19
22-	Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023).....	20
23-	Revisione del commissariamento per mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio in caso di importi minimi	22

24-	Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza CCost n. 209/2022	23
25-	Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione	24
26-	Modifica termine approvazione bilancio consolidato	26
27-	Albo educatori dei servizi per l'infanzia e sicurezza edifici scolastici	27
28-	Nomina Energy Manager in convezione con altri Comuni	28

1- Proroga termini delle “opere medie”

Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.

Motivazione

I termini relativi alle cd. “opere medie” sono stabiliti ordinariamente in misura variabile a seconda del valore dell'opera e delle condizioni di affidamento dei lavori (utilizzo Centrale di committenza). Si registrano diversi casi di mancato rispetto di tali termini per diversi motivi, connessi in parte alla piccola dimensione di parte degli enti coinvolti nei ritardi, in parte alle difficoltà derivanti dall'acquisizione di pareri e nulla osta da parte di diverse Amministrazioni, in un contesto di accavallamento di scadenze spesso non facili da indentificare con chiarezza.

La proroga del termine riguarda spesso opere già in attuazione e in qualche caso già concluse e l'eventualità della revoca prospettata dalla modifica all'art. 31-bis introdotta con il dl 19/2024 comporterebbe gravi conseguenze su rapporti contrattuali in essere e sugli equilibri finanziari degli enti coinvolti, soprattutto per quelli di minore dimensione demografica.

2- Proroga del termine di inserimento CUP “piccole opere” nel sistema REGIS

All'articolo 1, comma 31-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “entro il 30 aprile 2024” sono sostituite dalle parole “entro il 31 ottobre 2024”. Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2025 si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis.”.

Motivazione

Il termine del 30 aprile per l'inserimento dei CUP nel sistema REGIS con riferimento alle cd. “piccole opere” non è stato rispettato da un significativo numero di Comuni, per diversi motivi in gran parte connessi alla piccola dimensione degli enti.

La proroga del termine riguarda spesso opere già in attuazione e in diversi casi già concluse e l'eventualità della revoca prospettata dalla modifica all'art. 31-bis introdotta con il dl 19/2024 comporterebbe gravi conseguenze su rapporti contrattuali in essere e sugli equilibri finanziari degli enti coinvolti, in massima parte di piccole dimensioni demografiche.

3- Proroga del termine di aggiudicazione lavori delle “piccole opere”

Inserire il seguente articolo:

Art. XXX – Proroga termini “Piccole opere”

1. In considerazione dei ritardi in gran parte di lieve entità che un ristretto numero di comuni ha fatto registrare in relazione all’aggiudicazione dei lavori per gli interventi di cui ai commi 29 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi alle annualità dal 2020 al 2024, il superamento del termine di cui all’articolo 1, comma 32, primo e secondo periodo, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che l’aggiudicazione dei lavori sia avvenuta entro il 31 marzo 2022, con riferimento all’annualità 2021, ed entro il 31 dicembre successivo alla scadenza stabilita dalla legge, con riferimento alle annualità 2020, 2022, 2023 e 2024. Conseguentemente, al comma 34, primo periodo, dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, le parole “entro il 31 maggio 2024” sono sostituite dalle parole “entro il 28 febbraio 2025”.

Motivazione

Il termine per l’aggiudicazione delle cd. “piccole opere” è stabilito ordinariamente al 15 settembre dell’anno di assegnazione del contributo e si registrano diversi casi di mancato rispetto di tale termine per diversi motivi, variamente connessi alla piccola dimensione della maggior parte degli enti coinvolti nei ritardi, in un contesto di esigenze di ricalcolo dei quadri economici, di difficoltà nell’individuazione degli operatori economici interessati e di accavallamento di scadenze, in particolare rispetto a quelle delle cd. medie opere anch’esse riguardanti moltissimi enti di piccola dimensione.

Considerata la proposta di proroga dei termini di inserimento del CUP su Regis al 31 ottobre 2024, inoltre, una proroga dei termini di affidamento dei lavori risulta in particolare necessaria per i progetti afferenti all’annualità 2024 e i cui CUP non sono stati caricati entro il 30 aprile 2024 su Regis, per i quali gli enti non possono effettuare l’aggiudicazione entro il 15 settembre perché in attesa di certezza circa l’approvazione della proroga dei termini di inserimento del CUP.

La proroga del termine riguarda spesso opere già in attuazione e in diversi casi già concluse e l’eventualità della revoca prospettata dalla modifica all’art. 31-bis introdotta con il dl 19/2024 comporterebbe gravi conseguenze su rapporti contrattuali in essere e sugli equilibri finanziari degli enti coinvolti, in massima parte di piccole dimensioni demografiche.

4- Rigenerazione urbana

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX (Rigenerazione Urbana)

Alla legge 234/2921, art. 1, comma 538, lettera a) le parole “quindici mesi” sono sostituite dalle seguenti “trenta mesi” e alla lettera b) le parole “venti mesi” sono sostituite dalle seguenti “trentasei mesi”.

Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la procedura di affidamento dei lavori.

Motivazione

La norma mira a prorogare i termini di affidamento dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 534 e seguenti della legge di bilancio 2022. Molti Comuni beneficiari dei contributi, a causa delle tempistiche stringenti tra ottenimento del finanziamento e termini per l'affidamento dei lavori, non sono riusciti ad aggiudicare in tempo. Tale norma, dunque, consentirebbe ai suddetti Comuni di realizzare importanti progetti di rigenerazione urbana, per i quali sono già state stanziare le risorse necessarie e avviate le procedure per la progettazione e affidamento dei relativi lavori.

5- Proroga utilizzo libero delle economie da mutuo

All'articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, la parola “2026” è sostituita dalle parole “2027”.”

Motivazione

La norma proposta dispone l'estensione al 2027 della facoltà di libero utilizzo delle economie da rinegoziazione di mutui e prestiti, così da coprire l'intero triennio di riferimento del bilancio di previsione, anche in considerazione delle persistenti tensioni finanziarie cui sono sottoposti gli enti locali in ragione della dinamica dei prezzi e degli obblighi di contribuzioni al consolidamento della finanza pubblica, nonché dell'esigenza di favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali.

6- Estensione agli enti locali facoltà di rinegoziazione passività residue da anticipazioni di liquidità

All'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” e successivi rifinanziamenti”;
- b) alla fine del comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi: “La Cassa depositi e prestiti, sulla base di apposito *Addendum* da stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzata a promuovere la rinegoziazione dei residui delle anticipazioni di liquidità dovuti dagli enti locali, di cui al precedente periodo, limitatamente agli enti locali in condizioni di indebitamento superiore a 700 euro pro capite o in condizione di crisi finanziaria in quanto soggetti alle misure di cui agli articoli 243-bis, 244 e seguenti, 268, comma 2, e 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'elenco degli enti locali che potranno accedere alla rinegoziazione di cui al periodo precedente è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.”

Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”

dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Motivazione

L'articolo 18 esplicita la facoltà di libero utilizzo delle economie anche derivanti da rinegoziazioni dei piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità sanitarie e regionali (art. 2 e 3 del dl 35/2013). Non si ha notizia di operazioni su vasta scala per la rinegoziazione di questo tipo di passività. Tuttavia, si ritiene necessario un intervento per assicurare la facoltà di rinegoziazione in questione anche agli enti locali, limitatamente a quelli con maggior impatto dell'indebitamento da mutui prestati ed altre passività assimilabili, o in situazione di crisi finanziaria. La facoltà proposta consente di allentare i severi vincoli di bilancio cui sono sottoposti gli enti locali in condizioni di sovraindebitamento o di crisi finanziaria, fornendo ulteriori sbocchi al percorso di risanamento.

7- Semplificazioni a sostegno della normalizzazione dei tempi di pagamento (art. 187, co. 3-bis TUEL)

Inserire il seguente articolo:

Art. XY. "Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'art. 187 TUEL, co 3-bis"

Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis; del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del TUEL proibisce l'utilizzo degli avanzi non vincolati nei casi in cui l'ente locale faccia ricorso alle anticipazioni di tesoreria (art. 222 TUEL) o all'impiego di fondi di cassa soggetti a vincolo (art. 195 TUEL), che dovranno comunque essere successivamente reintegrati. Questo vincolo mal si concilia con l'esigenza di molti enti locali che pur presentando risultati di avanzo a rendiconto si trovano bloccati nel loro utilizzo per effetto del ricorso ad anticipazioni o impiego temporaneo di cassa vincolata. Questi limiti ostacolano il rispetto dei tempi di pagamento, che rilevano ai fini degli obiettivi di riforma PNRR, anche alla luce dei diffusi problemi di erogazione dei fondi statali per investimento che costringono gli enti locali a provvedere con ingenti risorse proprie.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

8- Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale

Inserire il seguente articolo:

Art. XX "utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale"

Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.

Motivazione

La norma proposta è volta a consentire agli enti territoriali di disporre degli eventuali avanzi vincolati formati per assegnazioni a valere su fondi nazionali ed europei relativi a servizi sociali, scolastici e di protezione civile, in deroga agli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo nel caso di enti in disavanzo complessivo.

Si intende così favorire, da un lato una programmazione sostenibile di tali risorse e, dall'altro, la gestione e realizzazione degli interventi e servizi, che spesso ricadono nella responsabilità di enti locali capofila in condizioni di disavanzo, caso in cui l'attuale limite comporta effetti negativi indesiderati sia ai fini dell'efficacia della spesa, sia con riferimento a più ampie fasce di popolazione rispetto al solo Comune condizionato dai vincoli oggetto di deroga.

Va anche segnalato che in molti casi la formazione di avanzi vincolati dipende dall'erogazione dei fondi da parte di soggetti statali o regionali in prossimità della fine dell'esercizio finanziario, circostanza che comporta maggiori difficoltà nella predisposizione della spesa entro l'anno, così da evitare la formazione dell'avanzo.

9- Disciplina del potenziamento uffici entrate e dei relativi incentivi (modifiche al comma 1091, l. 145/2018)

L'articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così sostituito.

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

Dopo l'articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente comma 1091-bis.

«1091-bis. Il comma 1091, così come riformulato dal presente provvedimento, si applica a decorrere dagli incentivi erogabili per l'anno 2023. Gli incentivi erogabili al personale

dipendente non avvocato, anche di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono esclusi dai limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

Motivazione

La riscrittura del comma 1091 risulta necessaria per risolvere numerosi problemi interpretativi che hanno dato luogo a pronunciamenti contrastanti. Posto che la ratio della disposizione è quella di incentivare il personale che si dedica fruttuosamente al recupero dell'evasione tributaria, sono stati eliminati i vincoli derivanti dall'approvazione del bilancio previsione e del rendiconto nei termini previsti dal TUEL o dai provvedimenti di proroga, rimanendo comunque necessaria l'approvazione di tali documenti, anche se in ritardo, e ciò in quanto la tardiva approvazione dei documenti contabili non ha alcun riferimento, né conseguenza, sullo svolgimento dell'attività di recupero dell'evasione, che deve essere considerata prioritaria e di primaria importanza per i Comuni e per la sostenibilità dei propri bilanci. L'ammontare dell'incentivo è soggetto ad un doppio limite, uno sulle risorse utilizzabili ai fini della costituzione del fondo incentivante (massimo 5% delle riscossioni) l'altro sulla percentuale distribuibile ai dipendenti, in ragione del rispettivo trattamento economico. Il primo limite è rimasto invariato, mentre il secondo limite è stato innalzato al 50% del tabellare, misura che comunque rimane inferiore ad altre forme di incentivazione, come quella relativa ai cosiddetti incentivi tecnici, dove il limite è pari, in via ordinaria, al 50% (e con il PNRR al 100%) della retribuzione annuale lorda (e non del tabellare), ponendosi così anche dei problemi di disparità di trattamento tra il personale dipendente, che con l'emendamento proposto è parzialmente attenuata. Viene inoltre consentita un'incentivazione attenuata nel caso in cui le attività di accertamento siano affidate in concessione ad un soggetto esterno, in ragione dell'importanza che in tali casi assume il lavoro di controllo de buon andamento delle attività del concessionario e la realizzazione delle attività di supporto spesso richieste agli uffici per lo svolgimento proficuo della concessione.

Con il comma 1091-bis si dispone che la nuova formulazione del comma 1091 si applichi già con riferimento agli incentivi 2023, erogabili nel 2024, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dall'approvazione di consuntivi anche con ritardi di pochi giorni e di evitare il blocco delle erogazioni connesse a programmi già portati a buon fine, derivanti da talune interpretazioni giurisprudenziali restrittive contenute in sentenze recenti della Giustizia contabile. Il secondo periodo, invece, chiarisce che gli incentivi collegati alle spese di lite incassate dagli enti a seguito di sentenze tributarie definitive favorevoli all'ente, in quanto etero-finanziati e destinati solamente ai dipendenti che difendono gli enti privi di avvocatura nel giudizio tributario, non sono soggetti ai limiti imposti alle spese di personale.

10- Recupero finanziamento a sostegno gettiti automobilistici Città metropolitane e Province

Inserire il seguente articolo/comma:

All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole “nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024” sono sostituite dalle parole “nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a ripartire, nell'anno 2024 – ultimo anno previsto dalla norma – risorse per 20 milioni di euro a favore di Province e Città Metropolitane (con esclusione di Roma Capitale), assegnate a compensazione delle perdite di gettito da IPT ed RCauto registrato nel 2023. La modifica consente per l'anno 2024 di considerare le differenze di gettito tra il 2023 e il 2019 (anno antecedente la crisi pandemica e l'insorgenza delle note difficoltà di approvvigionamento di parti elettroniche e materiali diversi), anziché confrontare il 2023 con il 2022.

11- Abolizione sanzioni certificazione finale Covid

Aggiungere il seguente articolo:

Art. X. Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie covid-19 per il 2022

L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.

Motivazione

Si ricorda in via preliminare che gli enti locali, in virtù della proroga di utilizzo concessa per l'anno 2022, erano tenuti ad inviare al MEF – Ragioneria generale dello Stato un'apposita certificazione circa l'utilizzo delle risorse straordinarie acquisite in ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" erogate nel biennio 2020-2021, pena le pesanti sanzioni oggetto della proposta di abolizione (tra l'80 e il 100% delle risorse acquisite).

La norma proposta intende abrogare le sanzioni pecuniarie attualmente previste per gli enti locali in caso di mancato invio al MEF – entro il 31 maggio 2023 – della certificazione Covid per l'anno 2022. La proposta muove dal presupposto secondo cui, di fatto, in caso di risorse Covid utilizzate nel 2022 e successivamente non certificate, la penality a carico dell'ente inadempiente si è già configurata automaticamente, sotto forma di obbligo di restituzione allo Stato delle risorse di cui non si è certificato l'impiego. D'altra parte, la mancata o tardiva presentazione del documento in questione non ha creato alcun inconveniente nel lavoro di elaborazione dei risultati finali del processo.

La proposta emendativa è inoltre motivata dalla scadenza del termine di presentazione delle certificazioni in questione (31 maggio 2023), in contemporanea con le eccezionali urgenze che molti enti hanno dovuto affrontare in occasione degli eventi atmosferici straordinari che hanno colpito molti territori del Paese.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

12- Esonero dalla rendicontazione per i contributi straordinari in materia di energia elettrica e gas

Inserire l'articolo:

Art. XY. Esonero rendicontazioni ex art. 158 TUEL per i contributi straordinari energia

All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è apportata la seguente modifica:

le parole “*nello stesso anno 2022,*” sono sostituite dalle seguenti parole “*negli anni 2022 e 2023*”.

Motivazione

L'emendamento proposto, in continuità con quanto previsto per l'anno 2022, esonera gli enti locali anche per l'anno 2023 dall'obbligo - ex articolo 158 TUEL - di rendicontare i contributi straordinari ricevuti per sostenere i maggiori oneri relativi all'energia elettrica e al gas.

Il contributo straordinario riconosciuto con legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 29 della legge 197/2022) era finalizzato, come per l'anno precedente, a garantire la continuità dei servizi erogati a fronte del cosiddetto “caro bollette”, ed ammontava a 400 milioni di euro (350 milioni per i comuni e 50 milioni di euro per città metropolitane e province). Con la modifica proposta, in considerazione del maggior livello dei prezzi energetici rispetto al dato 2021, nonché con intento semplificativo, si considera naturalmente assorbita l'erogazione in questione in conformità agli scopi indicati dalla norma, ritenendo superfluo l'adempimento di cui all'art. 158 TUEL che riguarda la generalità dei contributi straordinari.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

13- Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Inserire il seguente articolo:

Art. XXX “Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale”

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale,

ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

Motivazione

La norma proposta consente agli enti locali che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano di riequilibrio approvato. La facoltà può essere connessa ai casi degli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che subiscono gli effetti della sentenza 224/2023 della Corte costituzionale, in materia di corretto utilizzo del fondo rotativo, in termini di variazione della dimensione del ripiano da realizzare attraverso il rispettivo Piano di riequilibrio.

La comunicazione di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla COSFEL e, entro i 90 giorni successivi, gli enti locali presentano la proposta di revisione del piano.

La possibilità di revisione del piano di riequilibrio appare necessaria in quanto è sempre più frequente il numero degli enti locali che versano in condizioni di crisi finanziaria in un contesto ancora influenzato dalle mutevoli condizioni del contesto socioeconomico e in particolare dalla dinamica inflattiva, nonché a seguito della citata sentenza CCost n. 224/2023, con la conseguente necessità di modificare contenuti essenziali del piano, al fine di rendere più efficace e realistico il percorso di risanamento.

14- Mantenimento del finanziamento PNC in capo ai progetti dei Piani Urbani Integrati

Art. 8.

(Misure in materia di Piano nazionale complementare)

All'art. 8, comma 1, dopo le parole: “sono accantonate e rese indisponibili, nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024” è aggiunto il seguente periodo: “sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all'art.1 comma 2, lettera L, n.1 del DL 59/2021”.

Motivazione

Le risorse del Piano Nazionale Complementare nel caso dei Piani Urbani Integrati co-finanziano quota parte di progetti finanziati dal PNRR, non soggetti a revoca delle risorse in caso di mancata aggiudicazione secondo quanto previsto dall'art.2 comma 2 del DL 19/2024 per cui il superamento dei “termini intermedi” non comporta revoca del finanziamento qualora si preveda il completamento dei lavori nei termini previsti dal PNRR. Per tutti i progetti dei Piani Urbani Integrati co-finanziati dal Piano Nazionale Complementare è previsto il completamento entro il 30 giugno 2026, come attestato dallo stesso Ministero dell'Interno tramite Decreto Ministeriale del 12 giugno 2024. La revoca del co-finanziamento derivante dal Fondo Complementare, dunque, comunque motivato, sarebbe in contraddizione con

quanto stabilito dalla norma in merito ai progetti PNRR e metterebbe a rischio il conseguimento degli stessi target del PNRR.

15- Società a controllo pubblico

ART. 10

(Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR)

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "quotati in mercati regolamentati," sono aggiunte le parole: "e alle società controllate dalle stesse,".

Motivazione

La norma proposta mira ad estendere la disposizione introdotta dall'art. 10, comma, del presente decreto-legge anche alle società controllate dalle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni.

16- Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis "Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato"

1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente."

Motivazione

La norma proposta è volta a contenere la misura del tasso di interesse eventualmente dovuto sui crediti che residuano dalla gestione del dissesto finanziario, al fine di evitare l'applicazione delle misure di carattere obiettivamente sanzionatorio di cui alla legge 231/2002, così da contemperare le ragioni del creditore con quelle connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'ente che fuoriesce da una condizione di grave crisi finanziaria.

17- Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis “Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali”

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

- a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

Motivazione

Le norme di presidio alla puntualità nella presentazione dei documenti contabili e dei questionari periodici relativi ai fabbisogni standard incidono in modo molto pesante sulla liquidità disponibile dei Comuni, in particolare di quelli meno dotati di entrate proprie, con effetti negativi sulla capacità di normalizzazione del flusso dei pagamenti. La modifica normativa proposta attenua il blocco dei finanziamenti, evitando in particolare di fermare l'erogazione delle quote relative al potenziamento dei servizi di rilevanza sociale (asili nido, servizi sociali, trasporto scolastico studenti con disabilità), collegate al raggiungimento di obiettivi annuali che richiedono l'effettuazione di spese corrispondenti.

Si consente inoltre l'erogazione della parte del fondo di solidarietà comunale preposta al ristoro di gettiti comunali aboliti per effetto di esenzioni ed agevolazioni decise da leggi nazionali, in quanto quote di fiscalità propria sottratte al controllo diretto dei Comuni in forza di legge, oltre che dei finanziamenti destinati agli investimenti.

Si ritiene che l'attenuazione proposta, a fronte degli effetti positivi sulla gestione di cassa dei Comuni non incida sensibilmente sulla puntualità degli adempimenti contabili e di risposta ai questionari, in quanto, sul versante dei bilanci di previsione, dove più frequenti sono i ritardi di deliberazione, il decreto RGS-Arconet dell'agosto 2023 ha posto condizioni più stringenti per il percorso di approvazione del bilancio che sembrano aver sortito effetti significativi, mentre la compilazione dei questionari sui fabbisogni standard già in via di forte miglioramento è oggi semplificata con il maggior utilizzo di dati contabili e provenienti da altre rilevazioni ufficiali.

18- Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi connessi alla rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada

All'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è abolito.

Motivazione

*Il comma 12-*quater* dell'articolo 142 del Codice della strada detta gli obblighi di comunicazione annuale delle rendicontazioni dell'utilizzo dei proventi delle multe a carico degli enti locali. Con il penultimo periodo, inoltre, la legge dispone che la percentuale dei proventi spettanti all'ente locale è ridotta del 90 per cento se l'ente non trasmette la comunicazione o se l'utilizzo dei proventi stessi risulta difforme dalle prescrizioni.*

*A questa già incisiva sanzione si è aggiunta con il dl 16/2012 l'incongrua indicazione di responsabilità disciplinari ed erariali a carico dei dirigenti con obbligo di segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti. Tale responsabilità non appare adeguata al livello di responsabilità connesso con la corretta effettuazione delle spese, le cui decisioni competono all'organo politico e le cui difformità sono già adeguatamente presidiate dalla sanzione di radicale decurtazione della quota di proventi spettante di cui allo stesso comma 12-*quater*, sopra menzionata.*

19- Segretari comunali- proroga termine art. 12 bis decreto-legge 4/2022

Aggiungere il seguente articolo:

*Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *b*), alla fine del periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalle seguenti: «trentasei, e comunque prorogabili fino al 30 giugno 2026».*

Motivazione

*L'emendamento al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), proroga a **trentasei mesi e comunque fino al 30 giugno 2026** la possibilità che, su richiesta del sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'interno, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera possa assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta.*

Tale proroga consentirebbe ai piccoli comuni di affrontare con maggiore serenità le importanti sfide per la realizzazione degli obiettivi dati dal PNRR stesso. In caso contrario, molti piccoli e piccolissimi enti si troverebbero, nei prossimi mesi, a perdere il proprio Segretario comunale e a doversi, in ogni caso, riorganizzare per costruire una nuova convenzione sotto i tremila abitanti, sopportando costi insostenibili e con il rischio concreto di rimanere sede vacante.

20- Revisione obblighi di accantonamento al FAL per gli enti locali in dissesto

Art. X (Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)

1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.

Motivazione

La norma proposta (comma 1), nel dare corretta attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022 e al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, rinvia a regime l'obbligo di ricostituzione del FAL (Fondo

anticipazioni liquidità) per gli enti in dissesto finanziario, al conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del TUEL. Tale obbligo era stato reintrodotta, in forma stringente e generalizzata, dall'art. 16, commi 6-ter e seguenti del dl 115/2022, con la previsione di immediata ricostituzione del fondo, prescindendo dai postulati enunciati dalla delibera n. 8/2022 che, invece, rinviava tale reinscrizione al termine della procedura di risanamento, allorquando l'ente locale sarà rientrato in bonis (cfr. pag. 8, ultimo periodo della delibera n. 8).

L'abolizione proposta non determina alcun effetto riduttivo degli obblighi di restituzione delle anticipazioni che restano in capo all'ente sul versante della competenza economico-finanziaria, come espresso in modo esplicito nel comma 1. Ciò comporta che, anche per gli enti locali dissestati, ovviamente, troverà applicazione l'art. 52, comma 1-ter, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, in modo che l'ente locale continui a garantire non soltanto l'iscrizione, nel bilancio di previsione, del rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità, ma possa, come tutti gli altri enti locali, beneficiare dell'iscrizione, nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", della quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità. Il fatto che non si esponga il FAL non significa che la sua consistenza non si riduca annualmente per effetto del pagamento delle rate. Del resto, la norma proposta (comma2) interviene solo allo scopo di evitare il costituirsi di un paradossale disavanzo durante la fase di risanamento.

Va inoltre ricordato che è in corso un processo di revisione del Testo unico degli enti locali, nel cui ambito si confida di poter registrare una sistemazione della complessa materia dei disavanzi da Fondo anticipazione liquidità, sotto il duplice profilo del rigore contabile e della sostenibilità.

L'obbligo di esposizione del fondo anticipazione liquidità e, soprattutto, l'obbligo di ripiano del maggior disavanzo che ne deriverebbe, costituisce un onere insostenibile ed incongruo nel caso degli enti in dissesto finanziario, che sono tenuti attraverso la formazione del bilancio stabilmente riequilibrato a compiere un difficile percorso di risanamento post-dissesto, nel quale si assottigliano fino all'estremo i margini per lo svolgimento delle stesse funzioni essenziali dell'ente e si determina l'impossibilità di assorbire l'aggravio costituito da una quota – spesso di rilevanti dimensioni – di ammortamento del disavanzo connesso alle anticipazioni pregresse.

La natura del dissesto degli enti locali, pur non potendo cancellare le obbligazioni pregresse, comporta la revisione radicale delle spese e delle entrate in un severo percorso di risanamento che già vede la totale compressione dei margini di manovra ordinari, vieppiù per effetto della modifica dell'art. 255, comma 10 del TUEL voluta dall'art. 1, comma 789, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) che ha escluso le anticipazioni di liquidità dall'amministrazione dell'OSL, imponendo il pagamento delle rate di rimborso all'ente locale, anche con il diverso avviso della Corte dei conti espresso nella citata delibera n. 8/2022. Il ruolo del FAL – che in sostanza consiste nell'impedire utilizzi impropri delle anticipazioni di liquidità sterilizzando ai fini della spesa ordinaria le anticipazioni ricevute e non ancora restituite – nei casi degli enti in dissesto appare del tutto ridondante, essendosi già prodotti sia gli effetti delle anticipazioni ricevute, sia le restrizioni finanziarie che l'obbligo di ulteriore accantonamento amplifica in modo parossistico e finanziariamente insostenibile.

Infatti, mentre è possibile che al termine della procedura di risanamento, per effetto della reiscrizione in bilancio di tutti i residui attivi e passivi non estinti nel periodo di amministrazione dell'OSL e della reiscrizione dei fondi obbligatori, il complessivo risultato di amministrazione dell'ente locale in bonis non risulti necessariamente in disavanzo, nel primo rendiconto di un ente dissestato improntato su un bilancio stabilmente riequilibrato, privo di effetti da parte delle gestioni pregresse, l'effetto di squilibrio determinato dal FAL è una certezza nella quasi totalità dei casi, con effetti di amplificazione della dimensione del risanamento richiesto che risultano incomprensibili e contrastanti con gli obiettivi della procedura di risanamento stessa, centrati sull'equilibrio strutturale dell'ente.

La Corte dei conti, nella delibera n. 8/2022, a proposito della competenza ascritta all'OSL del pagamento delle rate di rimborso delle anticipazioni di liquidità, aveva ritenuto che "Reimputare all'ente l'obbligo del pagamento delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità significa far rientrare nella gestione del bilancio il peso delle passività eliminate con l'utilizzo delle anticipazioni." ... "Diversamente si otterrebbe il risultato paradossale di radicare una condizione di fragilità dell'equilibrio finanziario, nel contesto di una procedura di risanamento. Infatti, l'estinzione dei debiti scaduti alla data fissata di volta in volta dalla legge, che dispone sulle anticipazioni concedibili, costituisce, in termini finanziari, il primo significativo passo verso il pareggio finanziario e verso la costruzione degli equilibri soprattutto di parte corrente." La Corte aveva parimenti escluso che il fondo anticipazione di liquidità potesse trovare appropriata collocazione nel corso del periodo di gestione del dissesto, rinviandone logicamente la reiscrizione solo "al termine della procedura di risanamento", cioè con l'approvazione del conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11 del TUEL.

Per tale ragione, il Legislatore, nell'accogliere le preoccupazioni dell'ANCI, ha finora rinviato al 31 dicembre 2024 l'applicazione dell'art. 16, commi 6-ter e 6-quinquies, integrando il comma 6-sexies con il seguente ultimo periodo "Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024" rendendo coerenti tutti i termini.

Pertanto, la modifica normativa proposta, in ossequio alle statuizioni contenute nella delibera n. 8/2022, poggia le sue basi semplicemente su tale ultimo periodo del comma 6-sexies vigente rendendo mobile, per tutti gli enti che sono o che andranno in dissesto finanziario, il momento della ricostituzione del FAL, in modo da consentirne l'applicazione a regime in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del TUEL.

Qualora, per effetto della ricostituzione del FAL (unitamente a tutti i residui attivi e passivi ereditati dall'OSL e dei fondi connessi), dovesse registrarsi un disavanzo è prevista l'ipotesi, già contemplata nel comma 1-bis dell'art.52 del d.l. n. 73/2021 e nel comma 6-quinquies dell'art. 16 del d.l. n. 115/2022 (di cui si chiede l'abrogazione unitamente ai commi 6-ter, 6-quater e 6-sexies divenuti superflui), che quel disavanzo eventuale possa essere ripianato, in deroga all'art. 188 del TUEL, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.

Per evitare comportamenti opportunistici tendenti a ripianare in dieci anni un disavanzo di diversa natura, la norma proposta prevede (comma 2, secondo periodo) che il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni frattanto rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce.

21- Modifiche alla disciplina di sperimentazione e avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale

ART. 10

(Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR)

All'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, penultimo capoverso, dopo la parola “liquidazione” sono aggiunte le seguenti “e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- b) al comma 5, le parole “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle parole “entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge” e dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.”;
- c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.”;
- d) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.”;
- e) Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:

“11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà gestita dall'Ispettorato IGEPa della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili

semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.

Motivazione

L'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, negli enti locali per l'esercizio 2025 e, più in generale, la messa a regime della riforma contabile "accrual" dal 2027 hanno un impatto di rilevante portata sotto il profilo organizzativo, procedurale e delle competenze degli enti locali. La proposta di emendamento è finalizzata a rendere gli effetti della riforma più sostenibili per gli enti locali e, nello stesso tempo, realizzabili in termini effettivamente operativi e non soltanto formali ai fini dell'osservanza delle milestone del PNRR.

La lettera a) tende ad escludere dalla fase pilota gli enti locali in crisi finanziaria per evidenti ragioni organizzative e di oneri aggiuntivi a fronte delle esigenze di risanamento finanziario.

La lettera b) sposta la scadenza per l'adozione della determina del Ragioniere generale dello Stato che individua le amministrazioni locali di cui al comma 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, nel contempo, prevede l'intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro lo stesso termine, per definire i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali. La sperimentazione adeguatamente monitorata e collegata alla formazione obbligatoria è elemento fondamentale per la riuscita di tale fase e della riforma.

La lettera c) affronta l'argomento degli oneri e dei costi della riforma prevedendo un apposito esame in Conferenza Stato Città e autonomie locali;

La lettera d) prevede l'intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali per i decreti attuativi che si riferiscano agli enti locali.

Infine, con la lettera e) viene disposta una fase operativa di sperimentazione del nuovo regime di contabilità "accrual" orientata ad un numero ristretto di enti locali, al fine di recuperare la mancata concertazione delle fasi finora esperite della riforma ed assicurarne le condizioni di successo, anche attraverso il raccordo con eventuali modifiche semplificative del complessivo quadro della disciplina contabile.

22- Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)

Inserire in seguente articolo

Art. X - "Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)"

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.

2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.

3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.

4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.

5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.

Motivazione

La sentenza 224/2023 della Corte costituzionale ha considerato illegittimi gli utilizzi delle assegnazioni da fondo di rotazione a favore degli enti in "predissesto" (art. 243-ter TUEL) finalizzati alla copertura di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti ai sensi di legge e alla copertura del disavanzo. Tali utilizzi erano invece espressamente previsti dai commi 1 e 2, art. 43, del dl 133/2014, ora giudicati illegittimi.

Le risorse in questione sono state erogate a un numero relativamente ristretto di enti locali (alcune centinaia sono quelli che hanno attivato i cd. "predissesti" dal 2012 ad oggi), che ora devono rideterminare le poste passive da iscrivere a rendiconto, essenzialmente corrispondenti all'ammontare delle risorse ricevute a titolo di fondi rotativi impiegate per

debiti fuori bilancio e ripiano del disavanzo, con conseguenti effetti negativi sugli equilibri finanziari. Tali effetti non possono essere determinati a priori, in quanto dipendenti dai diversi utilizzi che ciascun ente locale ha potuto fare dei fondi in questione.

Al fine di dare attuazione alla sentenza CCost 224/2023 e assicurare la necessaria stabilità agli enti coinvolti in complessi percorsi di risanamento finanziario, la norma proposta postpone al rendiconto 2024 l'emersione contabile degli eventuali conseguenti maggiori disavanzi e ne permette il ripiano in un arco di tempo decennale a decorrere dal 2025 (commi 1 e 2). La norma proposta dispone inoltre (commi 3-5) che gli enti interessati producano una nota integrativa al rendiconto 2023 da inviare al Ministero dell'Interno entro il 31 dicembre 2024, così da valutare in modo corretto le eventuali ulteriori esigenze di sostegno finanziario, che potranno essere considerate con appositi provvedimenti.

23- Revisione del commissariamento per mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio in caso di importi minimi

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 498 è inserito il seguente comma:
"498-bis. Il commissariamento di cui al comma 499, a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al 2021, 2022 e 2023, è sospeso nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino, nel caso del potenziamento dei servizi sociali comunali, la somma complessiva di 15mila euro, ovvero, se superiore, il valore corrispondente al 5 per cento delle somme assegnate oggetto di rendicontazione e, nel caso dei servizi di asilo nido e di trasporto scolastico di studenti con disabilità, un valore complessivo pari al costo di due utenti per ciascuna delle annualità oggetto di rendicontazione. Nei casi di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Interno invia al sindaco del comune interessato un invito a provvedere all'utilizzo dei fondi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di rendicontazione e monitoraggio secondo le modalità attuative di cui al comma 501;"
- b) al comma 499, dopo le parole "SOSE Spa," sono inserite le parole "di cui al comma 498,".

Motivazione

Le modifiche introdotte alla disciplina dei fondi destinati al potenziamento di servizi di forte rilevanza sociale (servizi sociali comunali, asili nido, trasporto scolastico studenti con disabilità) si inseriscono in un contesto di forte impegno dei Comuni delle regioni a statuto ordinario nonché della Sardegna e della Sicilia che sta registrando risultati complessivamente molto positivi.

Tra le modifiche intervenute con la legge di bilancio per il 2024, in ossequio alle sollecitazioni derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, figura l'opportuna abolizione della "sanzione impropria" che prevedeva la restituzione allo Stato delle somme annualmente assegnate per i servizi in questione in caso di inutilizzo. Con la nuova disciplina, recata dai commi 498-501 della citata legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), le somme inutilizzate sono mantenute nella disponibilità del comune beneficiario allo scopo di

facilitare il raggiungimento degli obiettivi (in via di incremento unitamente alle connesse risorse) per l'anno in corso ed i successivi. A tal fine, il sindaco del Comune inadempiente in misura totale o parziale viene nominato commissario.

Questo dispositivo ha il pregio di assicurare le risorse assegnate in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, responsabilizzando ulteriormente il comune beneficiario. Nell'attuale formulazione della norma (comma 498) tuttavia, non si distingue tra inadempimenti di una certa rilevanza da inutilizzi minori delle somme assegnate. In alcuni casi, come per gli asili nido, la scelta di assegnare comunque l'equivalente del costo standard di un posto in asilo (circa 7.700 euro annui) a Comuni con uno o pochissimi bambini in età 3-36 mesi ha reso necessarie iniziative locali di accordo con enti o strutture limitrofe di complessa attuazione e di incerto esito, che necessitano di ulteriori tempi di eventuale realizzazione. Nel caso del trasporto scolastico di studenti con disabilità, l'approssimazione nelle assegnazioni dovuta alla disponibilità di dati poco puntuali (numero di disabilità di qualsiasi tipologia per scuola) ha condotto in molti casi ad assegnazioni non commisurate alle effettive esigenze e con il 2025 si procederà ad una ricalibrazione centrata sulle informazioni desunte dalle rendicontazioni 2022-23.

La proposta normativa permette quindi di tener conto di questi aspetti, in primo luogo, limitando per il triennio 2021-23 i commissariamenti ai casi di inutilizzo dei fondi superiori ad una certa consistenza economica (l'equivalente di due posti-obiettivo per asili nido e trasporto scolastico studenti con disabilità e a 15mila euro – o il 5% delle assegnazioni – nel caso dei servizi sociali comunali). Si ritiene così di semplificare e rendere più efficaci le complesse procedure amministrative, di cui al DM Interno 6 giugno 2024, limitando il rapporto con gli enti che registrano quote non impiegate di minor valore ad un invito a provvedere al proficuo utilizzo degli arretrati e all'obbligo di rendicontazione.

24- Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza CCost n. 209/2022

Inserire il seguente articolo:

Art. X – (Monitoraggio del gettito dell'IMU riconducibile all'abitazione principale, anche a seguito della sentenza CCost n. 209/2022)

1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).

2. Entro il 30 giugno 2025, il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile

qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022.

Motivazione

La sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 ha in pratica dichiarato l'incostituzionalità di tutte le norme riguardanti la nozione di abitazione principale, stabilendo che non possano esserci restrizioni ai casi di pluralità di abitazioni principali utilizzate da diversi componenti del medesimo nucleo familiare.

La sentenza costituisce, peraltro il punto di arrivo di una lunga serie di modifiche normative e di pronunce giurisprudenziali, intervenuti negli scorsi anni, quando la classificazione tra le abitazioni principali e tra le unità abitative assimilabili alle principali ha comportato l'esenzione dei prelievi immobiliari comunali in base alla legge n. 208 del 2015, con compensazioni determinate in base al gettito all'epoca registrato.

25- Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione

Aggiungere il seguente articolo:

1. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la

quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.”.

4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “fino a 200 kW” sono sostituite con le parole “fino ad 1 MW”;

b) dopo le parole “di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8” sono aggiunte le seguenti: “e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.

Motivazione

Il tema dell'allaccio alla rete di distribuzione, di cui al comma 1 è centrale nella messa a terra di tutti gli investimenti locali sulle rinnovabili, in particolare rispetto ad interventi di autoconsumo e autoproduzione diffusa. In tutte le misure del PNRR, dalle infrastrutture di ricarica, alle isole verdi alle comunità energetiche, la difficoltà di avere certezza dell'allaccio alla rete sta rallentando e rischia di bloccare investimenti importanti su tutto il territorio nazionale, ma in particolare in aree a cosiddetto fallimento di mercato, in aree deboli e interne e in aree periferiche e considerate “critiche” dai distributori di rete, come ad esempio quasi la totalità della Regione Sardegna. Questi ultimi, a valere sui fondi del PNRR ricevuti allo scopo, ad esempio la misura sulle smart grid, non hanno adeguatamente aggiornato i propri piani di investimento, per garantire l'allaccio in maniera equa mediante adeguamento della rete. Il problema assume una dimensione fortemente critica in alcuni contesti territoriali – come le isole non interconnesse – e relativamente alla misura dedicata all'autoconsumo e alle CER, per cui il mancato possesso del preventivo di connessione definitivo oggi costituisce per il GSE elemento ostativo per l'accesso all'incentivo.

L'emendamento di cui al comma 2 stabilisce che la valorizzazione dell'energia prodotta e immessa in rete non rappresenta un profitto se condivisa e/o auto consumata virtualmente, a prescindere dalla tipologia di tariffa applicata a quell'energia (ritiro dedicato o altro regime), nelle configurazioni di autoconsumo diffuso di cui al Decreto di recepimento della Direttiva REDII n. 199/2021 e successivi provvedimenti attuativi.

L'emendamento di cui al comma 3 mira ad eliminare i vincoli di connessione dei POD degli enti territoriali sotto la medesima cabina primaria. La pubblicazione delle aree afferenti alla stessa cabina primaria dello scorso 28 febbraio da parte dei distributori ha messo in luce alcune problematiche relative alla configurazione di autoconsumo di energia rinnovabile “a distanza”, sia per i piccoli Comuni che per i medi e grandi. Si rileva spesso la presenza di più aree di condivisione anche all'interno di Comuni sotto i 5.000 abitanti, e ciò rischia di compromettere la possibilità dei Comuni di sfruttare appieno le potenzialità delle configurazioni del D.lgs. n. 199/21 (in particolare per le configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile “a distanza” e di Comunità energetiche Rinnovabili). Premesso che, ai sensi del TIAD di ARERA, le aree pubblicate possono essere oggetto di revisione da parte dei distributori, la proposta emendativa sopra esposta mira in ogni caso, soprattutto qualora non dovessero essere apportate modifiche alle suddette aree, ad estendere il perimetro di condivisione di energia degli enti locali a tutto il territorio comunale, in modo tale da sfruttare appieno le potenzialità offerte dal legislatore.

L'emendamento, infine, di cui al comma 4 mira ad innalzare il "power cap" al di sotto del quale le CER vengono considerate enti non commerciali da 200 kW ad 1 MW, in modo tale da:

a) aggiornare la disposizione ai massimali previsti dall'art. 8 del D.lgs. n. 199/21;

b) agevolare la già difficoltosa partecipazione degli enti locali all'interno delle CER, permettendo così la partecipazione dei Comuni anche all'interno di CER con potenza complessiva di impianti fino ad 1 MW. Inoltre, l'aumento fino ad 1 MW e l'inserimento del periodo "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" anche nel secondo periodo del comma 16-bis potrebbe essere funzionale per un maggiore coinvolgimento delle PMI all'interno delle CER, in quanto, una volta entrate quali membri all'interno della Comunità, potrebbero usufruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR (50%) altrimenti destinata esclusivamente alle persone fisiche - come ribadito dall'Agenzia delle Entrate all'interno della Risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021 - accelerando così anche il processo di decarbonizzazione e riduzione dei costi energetici delle attività industriali.

26- Modifica termine approvazione bilancio consolidato

Dopo l'art. 17 è aggiunto il seguente:

Art. 17 bis (Nuovo termine approvazione bilancio consolidato)

Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 18, comma 1, lettera c) le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre dell'anno successivo";
- b) Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento".

MOTIVAZIONE

La modifica consente di posporre il termine di approvazione del bilancio consolidato per tutti gli enti locali dal 30 settembre al 31 ottobre; ciò in considerazione di un iter, che in alcuni casi si rivela piuttosto complesso in presenza di gruppi di amministrazione pubblica di peso rilevante con conseguenti complesse operazioni di consolidamento dei conti.

27- Albo educatori dei servizi per l'infanzia e sicurezza edifici scolastici

Art. 9.

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025)

All'art. 9 aggiungere i seguenti commi:

Comma 5

5. *Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", apportare le seguenti modificazioni:*

- *Nella rubrica dell'art. 4, sopprimere le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65"*
- *Al comma 1 dell'art. 4, sostituire le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché" con le parole "di cui";*
- *Al comma 2, dell'art. 6, dopo le parole "con decreto del Ministro della giustizia" aggiungere le parole ", previo parere in Conferenza Unificata";*
- *All'art. 10, comma 2, sostituire le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" con le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 dicembre 2024";*
- *All'art. 11, lettera b), sopprimere interamente il punto 1)*

Motivazione

L'emendamento proposto ha come principale finalità quella di espungere gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia (asilo nido, micronido, sezioni primavera e altre tipologie di servizi integrativi) dalle previsioni della legge 55/2017. Tale legge, infatti, in modo inaspettato e non condiviso nelle opportune sedi istituzionali, ha previsto, anche per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, quale requisito per l'esercizio della professione, l'obbligo dell'iscrizione all'albo degli educatori socio-pedagogici. Tale previsione normativa, oltre a confondere due profili professionali molto diversi, non tiene conto del fatto che il personale dei servizi educativi per l'infanzia opera alle dipendenze di soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati che, nel rispetto di precise normative nazionali, regionali e regolamenti locali, è già soggetto alla verifica del possesso dei titoli e delle competenze, partecipa a ben definite procedure di formazione in servizio, seguite da un coordinamento pedagogico di tutti gli operatori, anche nell'ambito di forme di collaborazione e di integrazione dei servizi educativi con le scuole dell'infanzia, sino a prendere parte alla costituzione di Poli per l'infanzia che strutturano, sul piano gestionale, organizzativo e pedagogico, un unico e condiviso percorso educativo dalla nascita fino ai sei anni. La previsione dell'obbligo dell'iscrizione, per questo personale, all'albo degli educatori socio-pedagogici, inoltre, potrebbe portare a collocare i servizi educativi per l'infanzia nella prospettiva dei servizi sociali e di interventi professionali privati, non tenendo in alcun conto il fatto che si tratta di figure professionali che sono incardinate in un sistema che ha come finalità l'integrazione

dei servizi educativi con le scuole dell'infanzia e quindi con il sistema dell'istruzione. Tutto ciò potrebbe rappresentare il presupposto di un rischioso arretramento rispetto alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 il quale ha nel suo stesso oggetto la "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107". L'emendamento risulta necessario per garantire coerenza del ruolo dell'educatore d'infanzia con gli obiettivi del sistema integrato, che impone una visione unitaria del percorso educativo, pur storicamente distinto in due segmenti: lo 0-3, che comprende i servizi educativi, e il 3-6, che corrisponde alle scuole dell'infanzia.

Comma 6

6. All'art. 10 comma 2bis del Decreto-legge 5 ottobre 2023 n. 133 convertito dalla Legge 1° dicembre 2023 n. 170 sostituire le parole "è prorogato al 31 gennaio 2024" con le parole "è prorogato al 31 gennaio 2025"

Motivazione

Il comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, stabilisce al 31 gennaio 2024 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale sulla definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi relativi agli edifici utilizzati dalle istituzioni scolastiche. Tale valutazione dovrà essere operata dal dirigente scolastico congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni applicabili, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Trattandosi di una materia complessa in relazione alla quale è opportuno, prima di stabilire le modalità operative, effettuare i necessari approfondimenti a avviare le dovute interlocuzioni con i diversi soggetti istituzionali competenti, si propone l'emendamento di differire il suddetto termine al 31 gennaio 2025, al fine di consentire un maggior approfondimento tecnico.

28- Nomina Energy Manager in convezione con altri Comuni

Aggiungere il seguente articolo:

Art. xx

(Nomina Energy Manager in convezione con altri Comuni)

All'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1bis:

"1bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati."

Motivazione

L'obbligo di nominare "il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" deriva dall'art. 19 comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'articolo non cita espressamente i Comuni quali soggetti obbligati ma l'obbligo per gli Enti Locali è stato esplicitato dalla circolare MISE del 18 dicembre 2014 e più precisamente nella nota esplicativa ("Soggetti obbligati"). L'intero impianto della legge in oggetto, vista la sua vetustà, andrebbe modificato in modo sostanziale, tuttavia, dati i lunghi tempi che richiede una modifica di questo tipo, si propone prioritariamente di inserire, dopo il comma 1, il comma 1bis, che consente ai Comuni – il problema si pone soprattutto per quelli di medie dimensioni - che siano tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di poter assolvere all'obbligo in oggetto stipulando una convenzione con altri Comuni, in una logica di bacino. Molti Comuni di medie dimensioni infatti manifestano difficoltà ad individuare una figura interna che sia dotata di competenze adeguate e/o che abbia sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell'energia e, allo stesso tempo, non hanno sufficienti risorse a disposizione per sostenere le spese di un professionista esterno che assolva alla funzione di energy manager.